

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Assistenza Sicura

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa comprensiva del glossario

b) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60TLA edizione 01/2015



NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO ASSISTENZA SICURA

(Regolamento IVASS n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 386.661.713
- Capitale sociale: € 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 272.878.416
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,58 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni relative al contratto - Prodotto Assistenza Sicura

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione allegate al presente fascicolo.

Durata del contratto

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni con le modalità di cui all'art. 1.10 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione". La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.

In caso di sottoscrizione delle garanzie contenute nel punto 4. Sezione Aziende – Garanzia sospensione della patente di guida è ammessa esclusivamente la durata annuale del contratto.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture opzionali:

Spese legali e peritali veicolo a motore di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.1
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2 e 3.1.3**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1.2**

delle Condizioni di Assicurazione;

Spese legali e peritali famiglia di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2 e 3.2
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 2.2 e 3.2.2**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4 e 2.5**

delle Condizioni di Assicurazione;

Spese legali per patrocinio restituzione patente di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 2, 4 e 4.3
- **per le esclusioni alle coperture all'art. 2.2**
- **per le limitazioni agli artt. 2.3, 2.4 e 2.5**

delle Condizioni di Assicurazione;

Danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione della patente di guida di soggetti presso di esso operanti di cui si rinvia:

- per gli aspetti di dettaglio agli artt. 4 e 4.4.1
- **per le esclusioni alle coperture agli artt. 4.4.3**
- **per le limitazioni agli artt. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 e 4.4.5.**

delle Condizioni di Assicurazione;

Le coperture offerte prevedono un Massimale per ogni Sinistro. Il valore di tale Massimale è indicato sul frontespizio di polizza.

Le Indennità giornaliere per il ritiro della patente di guida, ove previste, sono riportate sul frontespizio di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo:

Sinistro sulla garanzia "Spese legali e peritali veicolo a motore": difesa penale dell'Assicurato per reati colposi avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo assicurato. Massimale riportato sul frontespizio di polizza di € 5.200.

In caso di spese legali sostenute per € 8.000, il massimo indennizzo per Sinistro è pari a € 5.200. L'eccedenza di € 2.800 rimane a carico dell'Assicurato.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile come descritto in dettaglio nell'articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

A titolo esemplificativo l'aumento del numero dei veicoli assicurati rispetto al numero dichiarato e riportato in Polizza configura un aggravamento di Rischio.

Premi

Il Premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali per rate di Premio di importo pari o superiore a € 26,00 senza oneri aggiuntivi.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo Assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della SARA Assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre a quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del Premio, che nella forma senza adeguamento come descritto in dettaglio nell'art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di Sinistro.

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo raccomandata come descritto in dettaglio nell'art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all'imposta di Assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Spese legali e peritali veicolo a motore - Tutela Legale: 12,50%
- Spese legali e peritali famiglia - Tutela Legale: 21,25%
- Spese legali per patrocinio restituzione patente - Tutela Legale: 12,50%
- Danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione della patente di guida di soggetti presso di esso operanti
- Perdite Pecuniarie: 12,50%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Liquidazione dell'indennizzo

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del Sinistro. Tali obblighi sono dettagliati agli artt. 1.6, 2.6, 2.7, 2.8 delle Condizioni di Assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Relativamente alla liquidazione dell'indennizzo di cui alla garanzia "Danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione della patente di guida di soggetti presso di esso operanti", si rimanda all'art. 4.4.6.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Relativamente al ramo Tutela Legale, le eventuali controversie sulla possibilità di esito favorevole di una procedura giudiziale ovvero sulla convenienza di una transazione stragiudiziale possono essere demandate ad un arbitro che decida secondo equità, scelto in comune accordo, come descritto in dettaglio nell'art. 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Perdite Pecuniarie: l'Assicurazione di cui all'art. 2 comma 3, punto 16 del D.Lgs. 209/05

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa


Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido



sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Assistenza sicura

Condizioni di Assicurazione

Modello 1-03 ALA edizione 01/2015



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

INDICE

DEFINIZIONI	Pag.	3
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	4
3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	6
4. SEZIONE AZIENDE - GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA	Pag.	8
GLOSSARIO GIURIDICO	Pag.	10

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto

Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro

Neopatentato: il titolare di patente di guida da meno di 3 anni.

Perdite Pecuniarie: l'Assicurazione di cui all'art. 2 comma 3, punto 16 del D.Lgs. 209/2005

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa

Società: Sara Assicurazioni Spa

Tutela Legale: L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

1.2. Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti**, ai sensi dell'art.1901 C.C..

1.4. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute negli articoli 2.6, 2.7, 2.8 e 4.4.5. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

1.7. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà, la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

1.9. Regolazione del Premio

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione del Premio devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.11. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

1.12. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

2.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza**, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.2. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

2.3. Limiti territoriali

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi, salvo l'estensione prevista nell'articolo 3.1.2.

2.4. Coesistenza con l'Assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..

2.5. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3, e precisamente:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

2.6. Denuncia del Sinistro

Unitamente alla denuncia di Sinistro di cui all'art. 1.6, **l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.** Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Sinistro può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.

2.7. Gestione del Sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di Sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di Sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

benessere. **L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

2.8. Divergenza di valutazioni sul Sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, **la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.**

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:

- promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- adire l'autorità giudiziaria;
- intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

2.9. Condizioni speciali - Rinvio

A seconda del tipo di garanzie prescelte valgono le condizioni speciali più avanti riportate.

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

3.1 SPESE LEGALI E PERITALI VEICOLO A MOTORE E IMBARCAZIONE

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

3.1.1. Eventi per i quali è prestata l'Assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite in conseguenza di un fatto illecito originato:

- dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza, da chiunque guidato purché munito di regolare patente, ovvero, se l'Assicurazione è stipulata sulla persona dell'Assicurato, di qualsiasi veicolo guidato dall'Assicurato stesso, purché rientrante nella categoria indicata nel frontespizio di Polizza;
- dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, a terra o in rimessa, dell'imbarcazione da diporto ad uso privato del tipo indicato in Polizza, guidata dall'Assicurato o da persona dallo stesso autorizzata.

Nella garanzia assicurativa sono compresi:

- l'assistenza per il recupero dei danni subiti dall'Assicurato ad opera di terzi in seguito ad incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di paesi indicati agli articoli 2.3 e 3.1.2.
- la difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o per contravvenzioni, avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- le prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici-legali;
- l'assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione disposto a seguito di incidente.

L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.

3.1.2. Estensione territoriale

Limitatamente ai veicoli a motore, oltre che per gli Stati indicati all'art. 2.3, l'Assicurazione vale anche per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Repubblica Ceca.

3.1.3 Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante:

- se la controversia deriva da rapporto contrattuale;**
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, se viene sottoposto a procedimento penale per fuga o per omissione di soccorso, ovvero per fatto da esso commesso in stato di alterazione psichica o**

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
- c) se per il veicolo a motore o per l'imbarcazione descritti in Polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato (in caso di copertura sulla persona) non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi della legge 24/12/1969, n.990 e successive modifiche;
 - d) quando si tratta di procedimento riferentesi ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
 - e) quando le controparti risiedano in Stati diversi da quelli elencati negli artt. 2.3 e 3.1.2 ;
 - f) se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
 - g) quando il numero delle persone a bordo all'atto dell'incidente sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione per i veicoli a motore, nella licenza o nel certificato di costruzione per le imbarcazioni, ovvero quando queste ultime non siano dotate dei mezzi di sicurezza prescritti dalla legge.

3.1.4. Alienazione, cancellazione dal P.R.A., sostituzione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo identificato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società informandola contemporaneamente degli estremi del veicolo eventualmente acquistato in sostituzione affinché possa procedersi alle conseguenti variazioni contrattuali.

In caso di cancellazione dal P.R.A. del veicolo Assicurato, comprovato da idonea documentazione, o se l'alienazione non è seguita da sostituzione, il contratto si intenderà risolto anticipatamente, fermo il diritto della Società al Premio relativo all'annualità in corso fino al momento della predetta comunicazione o invio della prevista documentazione.

3.2. SPESE LEGALI E PERITALI FAMIGLIA

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

3.2.1. Eventi per i quali è prestata l'Assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni o pretese per danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali - o conseguenti all'uso di imbarcazioni - nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone o trasportato, ovvero sia rimasto coinvolto in qualità di conducente di veicoli per i quali non sussista l'obbligo di Assicurazione ai sensi della legge 24/12/69, n. 990 e successive modifiche;
- e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorché la sentenza sia passata in giudicato.

L'Assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, risultante dallo stato di famiglia, e degli altri familiari conviventi indicati in Polizza, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

La garanzia assicurativa è altresì operante:

- f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti dalla proprietà o dal contratto di locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicate in Polizza, purché abitate dallo stesso;
- g) per l'esercizio di diritti che l'Assicurato ed i familiari conviventi intendano far valere nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi. Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- h) per resistere ad azioni o pretese derivanti da rapporto di lavoro avanzate da collaboratori domestici dell'Assicurato, a condizione che questi ultimi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
- i) per controversie di valore in contestazione, non inferiore a € 155 e non superiore a € 52.000, derivanti dalla mancata o difettosa esecuzione di contratti - regolarmente documentati - stipulati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi, nel periodo di validità della garanzia, per l'acquisto di beni mobili, compresi auto-motoveicoli, e per operazioni di riparazione e manutenzione dei locali di abitazione di cui alla precitata lettera f). Sono escluse le controversie che hanno per oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, operazioni finanziarie, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

3.2.2. Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.2.1;
- b) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'Assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 3.2.1 lettera d), nonché di aeromobili;
- c) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- d) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;

3. CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- e) danni da inquinamento dell'ambiente;
- f) immobili diversi da quelli identificati in Polizza;
- g) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva.

4. SEZIONE AZIENDE - GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

La vendita delle garanzie contenute nella presente Sezione è riservata alle Aziende nella loro qualità di datori di lavoro, in riferimento al Rischio di danni economici a seguito dell'adozione delle misure di sospensione temporanea della patente di guida nei confronti dei soggetti operanti presso di esse per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

4. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I DANNI DEL DATORE DI LAVORO CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DI SOGGETTI PRESSO DI ESSO OPERANTI

4.1. Indennità per Sospensione Patente di guida

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme appresso elencate:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ART.	COMMA
Limiti di velocità (oltre 40 Km.)	142	9, 9bis e 12
Circolazione contromano	143	12
Omessa precedenza	145	11
Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento)	147	6
Sorpasso (divieti)	148	16
Distanza di sicurezza tra i veicoli con gravi danni ai veicoli stessi	149	5
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi	150	5
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali	176	22
Guida sotto l'influenza dell'alcool	186	2
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati	222	1 e 2
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato	223	

la Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'Indennità indicata sul frontespizio di Polizza a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, per ogni giorno di effettiva esecuzione, nel limite del periodo previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre il numero massimo di 180 giorni.

In caso di sospensione della patente di guida per un periodo superiore a giorni 30, l'Indennità sarà così corrisposta:

- per i primi 30 giorni: nella misura del 100% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza;
- per il periodo dal giorno 31 al giorno 90: nella misura del 60% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza;
- per il periodo dal giorno 91 al giorno 180: nella misura del 30% dell'Indennità indicata sul frontespizio di polizza.

4. 2. Provvedimenti precedenti o successivi - Indennità per Neopatentati

Qualora l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza sia già incorso in provvedimenti sospensivi derivanti da una delle violazioni sopra indicate nei due anni antecedenti alla data di validità della Polizza, la misura dell'Indennità per la sospensione adottata in corso di contratto viene ridotta del 50% e, in tal caso, l'importo risultante dalla predetta riduzione costituisce la base per il calcolo dell'Indennità ai sensi del precedente articolo 4.1.; qualora, invece, l'eventuale provvedimento sia stato adottato precedentemente ai due anni dalla decorrenza della Polizza, l'Indennità pattuita spetta per intero, fatte salve le limitazioni di cui al citato art. 4.1..

Nelle ipotesi in cui l'intestatario della patente di guida sospesa sia un soggetto Neopatentato (per la sua definizione si rinvia alle "Definizioni" ed al "Glossario" delle Condizioni di Assicurazione), la misura dell'Indennità per la sospensione adottata in corso di contratto viene ridotta del 30% e, in tal caso, l'importo risultante dalla predetta riduzione costituisce la base per il calcolo dell'Indennità ai sensi del precedente articolo 4.1..

Nel caso in cui l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza, nel corso della validità della Polizza, incorra in un secondo provvedimento sospensivo derivante da una delle violazioni sopra indicate prima che siano decorsi due anni dal primo, l'Indennità indicata nel frontespizio di Polizza viene ridotta nella misura del 50%; qualora il secondo provvedimento sospensivo sia adottato trascorsi due anni dal primo, l'Indennità pattuita spetterà per intero.

4.3. Variazione delle patenti indicate in Polizza

Il Premio è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili e **viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza. In caso di variazione degli elementi di Rischio, il Premio sarà variato, per mezzo di apposite appendice di inclusione / esclusione, contestualmente alla dichiarazione resa dall'Assicurato.**

La variazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice se il relativo Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento

4.4. Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3, e precisamente dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

4.5. Non applicazione dell'Adeguamento automatico (Indicizzazione)

Non si applica alla presente Sezione Aziende l'Adeguamento automatico (Indicizzazione) del Premio di cui all'art.1.8 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

4.6. Modalità di liquidazione

Il pagamento dell'Indennità è effettuato posticipatamente in ragione di mese o frazione, a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui è stata fornita alla Società la prescritta documentazione.

4.7. Assistenza Legale per la restituzione della patente sospesa

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme elencate nella tabella di cui all'art. 4.1, **la Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese di assistenza legale per ottenere la restituzione della patente sospesa fino all'importo massimo di € 500.**

4.8. Adempimenti dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato è tenuto:

- a) a fornire alla Società la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, e quella relativa al perdurare del provvedimento stesso;
- b) a sottoscrivere e restituire tempestivamente al legale incaricato il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione della patente;
- c) a dare immediato avviso alla Società della restituzione o della revoca della patente.

5. Spese legali e peritali veicolo a motore

La presente condizione opera esclusivamente se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e risulti pagato il relativo premio; in tal caso, le prestazioni previste all'art. 3.1. sono fornite, entro il massimale di 15.000 € per evento e senza limite annuo, al titolare della patente di guida indicata in polizza per i Casi Assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso.

6. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- a) se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi indicati nella medesima;
- b) se, al momento del verificarsi del Sinistro, il veicolo che ha prodotto il danno non risulti coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- c) se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se la patente è stata sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'intestatario, come pure nel caso di fuga od omissione di soccorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, la esclusione non sarà applicata se l'intestatario venga successivamente prosciolto od assolto da tale imputazione;
- e) se il provvedimento di sospensione è disposto dopo un anno dalla cessazione dell'Assicurazione;
- f) se il provvedimento di sospensione è stato disposto in territorio diverso da quello italiano.

GLOSSARIO GIURIDICO

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Danno extracontrattuale: E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causar l'evento lesivo.

Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto amministrativo: Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.

Esecutorietà provvisoria: Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.

Esecuzione o espropriazione forzata: Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.

Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:

- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.

Neopatentato: il titolare di patente di guida da meno di 3 anni.

Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Processo civile: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità contrattuale: Attribuisce alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Riconvenzionale: Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.

Ricorso amministrativo: E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.

Sanzioni amministrative: Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese per l'intervento di un legale: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).

Spese peritali: Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).

Transazione: Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.